

CAMERA DEI DEPUTATI N. 931-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(Relatore: **DI GIANNANTONIO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(**FORLANI**)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(**STAMMATI**)

E COL MINISTRO DELLA DIFESA
(**LATTANZIO**)

nella seduta del 14 dicembre 1976

Adesione all'Accordo di finanziamento collettivo per le stazioni oceaniche dell'Atlantico del Nord, con allegati, adottato a Ginevra il 15 novembre 1974, e sua esecuzione

Presentata alla Presidenza il 19 luglio 1978

ONOREVOLI COLLEGHI! — Questo nuovo accordo (essendo scaduto il precedente il 30 giugno 1975) di finanziamento collettivo per le stazioni oceaniche dell'Atlantico Nord è stato adottato a Ginevra il 15 novembre 1974, poiché si è ritenuto che la rete NAOS (North Atlantic Ocean Stations), nonostante la sua diminuita importanza per la navigazione aerea, conserva piena e insostituibile validità nel campo delle informazioni meteorologiche, anche dopo l'avvento dei satelliti.

La rete di queste stazioni è dunque indispensabile per fornire un'assistenza meteorologica nell'Atlantico Nord, in Europa nel Mediterraneo, secondo i dati ricavati da osservazioni quotidiane del vento, della pressione, della temperatura e dell'umidità a varia altitudine. I Paesi concessionari del diritto di esercizio delle na-

vi-stazioni sono sei: Francia, Norvegia, Svezia, Paesi Bassi, Regno Unito e URSS. Si sa, per esempio, che la Svezia cesserà di essere « parte concessionaria » quando la nave *Polarfront II*, che essa gestisce unitamente con la Norvegia, sarà definitivamente ritirata dal servizio. I Paesi aderenti, come l'Italia, sono tenuti a contribuire al finanziamento delle operazioni. L'Italia è in arretrato con i pagamenti indicati nel disegno di legge (presentato, come al solito, con un ritardo di cui non si conosce il motivo), ma esiste una esplicita riserva del nostro Paese che condiziona i versamenti alla avvenuta ratifica parlamentare. È questa una ragione di più per sollecitare dai colleghi una ratifica non più dilazionabile.

DI GIANNANTONIO, *Relatore*.

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire all'Accordo di finanziamento collettivo per le stazioni oceaniche dell'Atlantico del Nord, con allegati, adottato a Ginevra il 15 novembre 1974.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 16 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

La quota annuale relativa alla partecipazione italiana all'Accordo di cui all'articolo 1 sarà corrisposta dal Ministero della difesa.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, nell'anno finanziario 1977, valutato in complessive lire 1.250 milioni, si provvede quanto a lire 600 milioni per il periodo 1° luglio 1975-31 dicembre 1976 a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976 e quanto a lire 650 milioni, per l'anno 1977, mediante riduzione del corrispondente capitolo 6856 relativo al medesimo anno.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1978, valutato in complessive lire 1.250 milioni, si provvede quanto a lire 650 milioni a carico del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1977 e quanto a lire 600 milioni mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 6856 del medesimo stato di previsione per l'esercizio 1978.

Identico.